

- DECRETO -



E.R. 852/13
Cron. 2184/13
Rep. 1024/13

LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

composta dai sigg.ri magistrati:

Dott. Salvatore Ligori

presidente

Dott. Alessio Gambaracci

consigliere

Dott.ssa Claudia Matteini

consigliere relatore

sciogliendo la riserva nel procedimento *ex art. 2* legge 24 marzo 2001 n. 89, iscritto al n. 1884/2010, al quale sono riuniti i procedimenti nn. 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2422, 2423, 2424, 2425, 2427, 3056, 3164 del 2010 promossi da :

Giuseppe Gerardo Terlizzi, Antonio Comitangelo, Marcello Selvaggio, Michele Barbaro, Luigi Paglia, Antonio Bartolino, Ignazio Allegretti, Giovanni Rizzi, Mastrototaro Pietro, Emanuele Montagna, Costanzo Notargiacomo, Vincenzo Pellegrino, Angelo Palazzo, Franco Miglietta, Antonio Bergamo, Dino Cuppone, Elia De Matteis, Giovanni De Mitri, Nicola Pignataro, Leonardo Rutigliano, Onofrio Salvemini, Savino Saccotelli, Domenico Scaringi, Antonio Giangulano, Nicola Impera, Bartolomeo Lamanuzzi, Leonardo Leoncavallo, Mauro Lamantea, Alessandro Malgieri, Benedetto Molinaro, Vincenzo Rosario Morrone, Patrizia Olivefio, Maurizio Valerio, Leonardo De Mutis, Armando Stiscia, Vincenzo Leone, Giuseppe marino, Umberto Di Gioia, Costanza Sardella, Vito menga, Vito Annese, Giovanni Bianco, Giuseppe Rosario Specchiarello, Salvatore martena, Pasquale Alessano, Giuseppe Mazzei, Francesco Sardone, Elena Costantino, Vincenzo murri, Pantaleo Tulipano, Michele Tuttavilla, Antonio Pellegrino, Vincenzo Todisco, Leonardo Basile, Vincenzo Vincitorio, Pasquale Antonio Minafra, Franco Lauretti, Giuseppe Dragonetti, Federico Sardella, Domenico Mastrulli, Andrea Mastrapasqua, ^{RASQUALE} Giuseppe Mastromauro, Francesco Saverio Uria, Giovanni Viglione, Luigi Forina, Giuseppe Fortunato, Riccardo ferri, Pietro Gentile, Lorenzo Giorgini, Daniela Di Vanno, Pietro Di Paolo, Donato Di Palo, Gaetano Fabiano, Domenico Fabiano, Michele De Pasquale, Silvio Volpe, Giuseppe Daddato, Donato Gaeta, Giacinto Iatesta, Salvatore Circelli, Giuseppina Di Nunzio, Emanuele Di Modugno, Antonio Vittorio De Troia, Mauro De Cillis, Rocco Terrone, Paolo Bonelli, Mario Crescente, Maria Pia Cicognara, Vito

Carriero , Tonino Umberto Coa, Nicola Caressa, Luigi Antonio Colucci, Antonio Altieri, Andrea Antolini, Vincenzo Balducci, Rosaria Bizzoca, Mario Brunno, Giuseppina Milella, Donato Murolo, Michele Maselli, Vincenzo napoli, Gaetano Nenna, Luigi Pugliese, Angelo Cataldo palazzo, Liborio Percoco, Giuseppe Tibberio , Leonardo Vito Spinelli, Dario Troncia, Luigi Verducci, Antonio Mastrolillo, Anna Margherita Montinaro, Nicola Erriquez, Giacomo Aquilecchia, Antonio Gabrieli , Antonio Rosiello, Vincenzo Pece, Francesco Curci, Biagio Bondanese, Vito Camarco, Salvatore Maniglia, Adriano caricato, Angela Mauro, Giovanni Castello, Emilia Votta, Antonio Chilla, Nicola Gambarrota, Mario Barracchia, Francesco Suriano, Giuseppe Troilo, Sergio Rana, Saverio Suriano, Carlo Monacelli, Paolo Lorusso, Mario Corbillo , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti bDe Paola Francesco e De Paola Gabriele ,

contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, Via degli Uffici n. 12, Perugia, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Oggetto

I ricorrenti hanno proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale che asseriscono di avere sofferto a causa della "non ragionevole" durata del giudizio amministrativo instaurato innanzi al Tar Lazio.

Regolarità del contraddittorio


I ricorsi risultano notificati, nel termine assegnato, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e la relativa domanda è ammissibile.

Ammissibilità

I ricorsi risultano presentati entro il termine di sei mesi previsto dall'art. 4 della legge n. 89/2001, le relative domande appaiono , inoltre, sufficientemente specificate nel petitum e nella causa petendi: donde la loro ammissibilità.

Accertamento della durata del procedimento e sua valutazione

Secondo i criteri consolidati nella giurisprudenza della C.E.D.U. e in via di consolidamento nella giurisprudenza del nostro Paese, che pur non essendo vincolanti costituiscono una importante guida




ermeneutica (così Cass. 26.4.2005 n. 8600, CED RV 580754; Cass. 19.1.2005 n. 1094, CED RV 581572; Cass. 17.9.2004 n. 18740, CED RV 544612) la durata ragionevole del processo va determinata, almeno di regola, non potendosi ravvisare tuttavia un parametro di quantificazione sempre certo e predefinito, come segue: con riferimento all'ipotesi di causa "semplice" o "di media complessità" in anni tre per il primo grado, in anni due per il secondo grado e in anni uno per ciascuna fase successiva; con riferimento a cause più complesse in anni quattro per il primo grado, anni tre per il secondo grado ed anni due per la fase successiva.

Inoltre, al fine di accertare la sussistenza o meno della eccedenza nel caso concreto della durata del processo, occorre – secondo la Suprema Corte – “operare una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili all'operato del giudice, sottraendo i primi dalla durata complessiva del procedimento; ciò che risulta da tale sottrazione costituisce il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come apparato giustizia” (così 7.4.2005 n. 7297, CED RV 580541; Cass. 3.2.2004 n. 1921).

Dalla documentazione acquisita e dagli assunti della parte si evince che il ricorso dinanzi al Tar Lazio è stato depositato in data 15.4.1999, l'istanza di fissazione dell'udienza è stata depositata in data 17.4.1999, l'istanza di prelievo è stata depositata in data 17.11.1999, la sentenza è stata depositata in data 19.12.2008.

Danno non patrimoniale

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (così Cass. 27.6.2005 n. 13754, CED RV 582280; Cass. 30.3.2005 n. 6714, CED RV 580679; Cass. 16.2.2005 n. 3118, CED RV 579944; Cass. Sez. Unite 26.1.2004 n. 1338), accertata la sussistenza della violazione (il superamento del termine di durata ragionevole), deve, almeno nella normalità dei casi (dovendosi fare eccezione, ad esempio, per i casi in cui il protrarsi del giudizio risponda ad un interesse della parte *et similia*), ritenersi raggiunta anche la prova della produzione di pregiudizi non patrimoniali a carico della parte interessata, dal momento che, pur dovendosi escludere la configurabilità di un danno “in re ipsa” – ossia di danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.



Nel caso in esame, l'istanza di fissazione e di prelievo denotano un interesse della parte alla definizione del giudizio, per cui appare equo valutare il danno in Euro 500,00 per ciascun anno di ritardo.

Ciò posto, rilevato che la durata ragionevole del processo doveva essere, secondo gli standard sopra indicati, di anni tre, e che il procedimento ha avuto invece una durata complessiva di circa anni nove, deve essere liquidata a titolo di danno non patrimoniale, a ciascun ricorrente la somma di Euro 3000,00, pari a sei anni di ritardo.

Spese del presente procedimento

Nei giudizi di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24.3.2001 n. 89 trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alle spese in relazione al criterio della soccombenza (così Cass. 10.9.2003 n. 13211).

P.Q.M.


condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti, come sopra indicati, della somma di Euro 3000,00 per danno non patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Condanna alle spese processuali che si liquidano complessivamente in Euro 900,00, oltre I.V.A. e C.A.P, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa alla Presidenza del Consiglio di Stato e al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.


Così deciso in Perugia il 25.2.2013

Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE
Lorena Repzetti Pagnotta

Il Presidente



CORTE APPELLO PERUGIA
Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
Il.....20/5/13.....
IL CANCELLIERE
Lorena Repzetti Pagnotta